

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CORSA ALL'ANELLO DI NARNI E.T.S.

ART. 1 - COSTITUZIONE

1.1 E' costituita in Narni, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS*) e successive modifiche, l'Associazione/Ente denominata: **"ASSOCIAZIONE CORSA ALL'ANELLO DI NARNI ENTE DEL TERZO SETTORE"**, in breve denominata **"CORSA ALL'ANELLO DI NARNI ETS"**. L'acronimo "ETS" acquista efficacia e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione è costituita con finalità rievocative storiche e religiose in onore del Santo Patrono Giovenale.

1.2 L'Associazione annovera nel proprio patrimonio gli stemmi, gli stendardi, i loghi e le denominazioni nonché i marchi, sia registrati sia non registrati, creati nel corso della storia della manifestazione della Corsa all'Anello. I segni distintivi dei "Terzieri" sono di proprietà dell'Associazione e concessi in uso gratuito alle rispettive Associazioni socie per tutto il tempo in cui le stesse conserveranno gli statuti vigenti o comunque coerenti con quanto disposto dall'Associazione e dal presente Statuto.

1.3 Spetta all'Associazione la tutela dei predetti beni nelle forme e con le procedure previste dalle vigenti normative nazionali ed internazionali, anche a nome e per conto dei singoli terzieri. I marchi e i segni distintivi dell'Associazione sono stati regolarmente depositati e registrati secondo le vigenti normative in materia.

ART. 2 - SEDE LEGALE

2.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Narni all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

3.1 L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto,

utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3.2 Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 - FINALITA' e SCOPI

4.1 L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale avvalendosi di prestazioni di lavoro retribuito e/o dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo della promozione sociale, culturale e sportiva della propria collettività di riferimento per l'organizzazione della manifestazione storico – rievocativa culturale denominata Corsa all'Anello. L'Associazione Corsa all'Anello di Narni opera all'interno del territorio nazionale e internazionale, nei casi previsti. A tal fine l'Associazione coordina le attività dei propri soci e contribuisce quale principale soggetto organizzatore alla realizzazione della manifestazione valorizzando la partecipazione alla vita sociale cittadina nonché lo studio, la conoscenza e la diffusione della storia e della cultura della Città di Narni, delle sue tradizioni e delle ricorrenze religiose e laiche. L'Associazione tutela la conservazione delle tradizioni storico rievocative narnesi e persegue il fine di tramandare le stesse alle future generazioni mediante ogni strumento ritenuto utile. L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

4.2 L'Associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, può svolgere le seguenti attività:

a) gestione, tutela, crescita, programmazione e svolgimento della manifestazione denominata Corsa all'Anello (che ha origine nel 1969) promuovendo progetti di ricerca scientifica nonché di

recupero del patrimonio culturale, artistico ed architettonico della Città;

b) valorizzazione dei valori morali e spirituali legati all'anima religiosa della Corsa all'Anello, che è il Santo Patrono Giovenale, intorno alla cui festività, (3 Maggio) ruota l'intera manifestazione.

c) è responsabile della conservazione, gestione e diffusione del patrimonio, degli usi e delle tradizioni connesse alla manifestazione denominata Corsa all'Anello;

d) collabora con il Comune di Narni ed altri enti istituzionali per la promozione turistica del territorio supportando in sinergia anche la logistica organizzativa delle manifestazioni della Corsa all'Anello;

e) promuove Narni, i suoi luoghi medievali e la sua rievocazione storica come destinazione turistica nella valorizzazione del patrimonio culturale;

f) promozione anche all'estero ed interscambio tra Stati dell'UE

g) coltiva la valorizzazione in ogni ambito delle esperienze professionali e culturali maturate all'interno della manifestazione;

h) promuove lo sport e in special modo le attività equestri delle giostre di antico regime nonché la valorizzazione dello sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale in collaborazione con le Federazioni, gli Enti, le società e le associazioni sportive, attraverso le quali cui dare attuazione al principio di sussidiarietà, costituzionalmente e legislativamente sancito; pertanto ai sensi del D.Lgs. 36/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 67 del 18.03.2021) in materia di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo sarà consentito alla Associazione, quale nuovo ente del terzo settore e iscritto al Runts, di potersi iscrivere anche al Registro delle attività sportive e ottenere l'affiliazione ad una o più Federazioni e/o enti di promozioni riconosciute dal C.O.N.I..

i) Promuove attività culturali in ogni forma, comunque legate alla tradizione storica anche attraverso le espressioni del cinema, del teatro, della poesia, della letteratura, dei documentari etc.;

l) Promuove il miglioramento delle strutture immobiliari concesse in convenzione nonché di quelle presenti e future di proprietà dell'Associazione stessa.

m) Svolge attività museali in forma diretta o in convenzione;

n) Svolge attività di formazione e laboratori volti alla rievocazione storica in tutte le tematiche di ricerca e ricostruzione (ad esempio antichi mestieri, sartoria, teatro, metodo di ricerca storica, musica etc.) nonché convegni e/o seminari di formazione e informazione sui temi legati alla manifestazione nonché alla tutela degli equidi nelle manifestazioni storiche;

o) Promuove l'enogastronomia, i prodotti tipici locali, le aziende del territorio anche in collaborazione

con il Comune di Narni ed altri Enti pubblici e privati e favorisce interscambi nazionali e internazionali sul tema anche mediante realizzazione di attività di somministrazione di cibi e bevande.

p) organizza eventi collaterali afferenti gli spettacoli dal vivo, le mostre, la musica dal vivo e le arti figurative in genere.

q) promuove e realizza anche attività editoriali grafiche digitali e non;

r) cura i rapporti con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché con l'Università per progetti, iniziative e attività di conoscenza della manifestazione e delle tradizioni della stessa rivolta alla popolazione studentesca ai fini di un futuro attivo coinvolgimento generazionale.

s) gestisce, cura implementa tutte le attività digitali legate alla promozione della manifestazione mediante social, siti web, e strumenti digitali di ultima generazione;

4.3 L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità e prerogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

4.4 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 - ASSOCIATI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

5.1 L'associazione si potrà anche avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente

stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 - LAVORO RETRIBUITO

6.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, di propri associati o di terzi, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, nei limiti e nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore con particolare riferimento all'art. 16.

ART. 7 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

7.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Nell'associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

7.2 Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, incluse altre associazioni, fondazioni ed enti, che ai sensi di legge possono essere soci, che dichiarino nella domanda di ammissione di:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8 - DIRITTI-DOVERI ASSOCIATI

8.1 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

8.2 L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) l'eventuale pagamento della quota associativa annuale, delle quote periodiche per le varie attività;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

8.3 L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

ART. 9 - MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATO

9.1 Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare dati anagrafici, indirizzo di residenza, codice fiscale ed indirizzo email su cui ricevere tutte le comunicazioni sociali (per le persone fisiche);
- b. indicare denominazione, rappresentante legale, sede legale, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali (per le persone giuridiche);
- c. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

9.2 E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione, la persona fisica, l'Associazione, società o ente potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10 - PRINCIPIO DI AUTONOMIA NEI RAPPORTI TRA I TERZIERI E L'ASSOCIAZIONE – SUSSIDIARIETA'

10.1 Salvo quanto disposto dalla legge, i rapporti tra Associazione Corsa all'Anello di Narni e i propri soci sono fondati sul principio di autonomia e nel rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto associativo ai sensi della legge e del vigente Statuto.

E' causa di esclusione dei soci diversi dalle persone fisiche, l'adottare come proprio, uno Statuto non coerente con la legge o con i principi e le norme previste dal presente Statuto.

10.2 Nel caso di sopravvenuta non operatività di una delle tre associazioni dei Terzieri (componenti essenziali della manifestazione), l'associazione può procedere alla nomina di un Commissario che entro e non oltre mesi 6 (sei) dalla nomina provveda all'ordinaria amministrazione nonché all'indizione di nuove elezioni secondo lo statuto dell'Associazione interessata. Il consiglio direttivo potrà, se del caso, adottare anche sussidi economici atti a garantire l'operatività e la normale ripresa dell'attività dell'associazione.

10.3 I Soci tutti sono tenuti al rispetto di quanto disposto dal presente Statuto e dai Regolamenti adottati dall'Associazione.

ART. 11 - QUOTA ASSOCIATIVA

11.1 Gli associati sono tenuti al pagamento dell'eventuale quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

11.2 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 12 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

12.1 Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

12.2 Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

12.3 Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ART. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

13.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea (così detta **Assemblea del Comune e del Popolo**);
- il Presidente (c.d. **Vicario del Podestà**);
- il Consiglio Direttivo (c.d. **Consiglio di Credenza**);
- l'Organo di Controllo
- Il Collegio dei Probiviri
- la Commissione Storico Scientifica (organo scientifico di tipo consultivo);

13.2 Non sono organi ufficiali né organi statutari dell'Associazione le figure e i consessi di cui al presente comma. Questi vengono riportati per mera scelta di testimonianza identitaria per ciò che rappresentano ed impersonano nelle "storiche" cariche dell'Organizzazione della Corsa all'Anello:

- Il Sindaco del Comune di Narni (c.d. **Podestà**);
- I sei Capo Priori e Priori dei Tre Terieri (c.d. **Sex Dominos Electos**)
- Il Parroco pro tempore della Parrocchia di San Giovenale e Cassio

13.3 Gli Otto Segretari dell'Associazione, membri componenti dell'organo del Consiglio Direttivo, sono di carica elettiva, unitamente al presidente e formano la così detta **Famiglia del Podestà**.

Di seguito vengono elencati e descritti anche in relazione alle specifiche funzioni, mansioni e responsabilità ad essi demandate:

- **Il Camerario** (Responsabile bilanci contabilità e finanza) tale figura assume il ruolo di Tesoriere dell'Associazione secondo il codice civile;
- **Il Camerlengo** (Responsabile amministrativo e contratti);
- **Il Giudice Collaterale** (Responsabile della Comunicazione);
- **Il Notaio del Podestà** (Responsabile Coreografico e dei Gruppi Storici);
- **Il Giudice delle Cause Straordinarie** (Responsabile degli eventi, mostre e spettacoli);
- **Il Marescalco** (Responsabile delle attività equestri);
- **il Guardiano** (Responsabile della tutela degli equidi e delle strutture);
- **Il Giudice delle cause civili** (Responsabile logistica, sicurezza e affari generali).

13.4 Per quanto attiene le specifiche mansioni e competenze dei segretari si farà riferimento ad

un mansionario esaustivo da redigere in seno al Consiglio Direttivo. I segretari hanno la facoltà di avvalersi di propri collaboratori, soci volontari favorendo il lavoro di staff.

ART. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE INDEROGABILI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione, cui sono demandate le competenze i poteri e le funzioni dell'Associazione non attribuite per legge o per Statuto al Presidente, al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Probiviri.

14.1 L'Assemblea si riunisce nei casi previsti dalla legge nonché per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo ed ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo, e il Collegio dei Probiviri oppure ne facciano richiesta almeno 2/3 (due terzi) dei soci. In ogni caso l'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per gli adempimenti normativi di legge.

All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti, bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
 - b. eleggere e revocare il Consiglio Direttivo, e se presenti, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale ed eventuali altri organi sociali;
 - c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
 - d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
 - e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;
 - g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
- Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

14.2 All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

Salvo in ogni caso quanto previsto dalla legge, sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente dell'Associazione
- l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, l'approvazione delle modifiche dello Statuto con le modalità già descritte;
- l'approvazione e/o la modifica dei Regolamenti dell'Associazione;

ART. 15 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA (c.d. DEL COMUNE E DEL POPOLO)

15.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con gli obblighi associativi.

15.2 E' possibile il voto per delega con il limite di 3 (tre) delegati per ciascun socio; ogni delegato può ricevere al massimo una delega.

E' vietato il riconoscimento di compensi o indennità per la partecipazione all'Assemblea.

ART. 16 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI (c.d. DEL COMUNE E DEL POPOLO)

16.1 Alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente dell'Associazione o, in sua vece, il Vicepresidente. Alla convocazione può procedere anche il Presidente del Collegio dei Probiviri qualora l'Assemblea debba essere convocata su proposta di tale Organo.

La convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della prima e della eventuale seconda riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

16.2 La convocazione deve essere inviata a mezzo raccomandata o PEC ai soci nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri; la convocazione può essere altresì affissa per la conoscenza a tutti i soci in luogo pubblico all'interno del centro storico del Comune di Narni e pubblicata sui canali social e sul sito istituzionale.

16.3 Tra la data di ricezione della comunicazione e di affissione dell'avviso e la data dell'assemblea devono intercorrere almeno quindici giorni. In caso di urgenza riconosciuta congiuntamente dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, il predetto termine può essere ridotto a tre (3) giorni.

ART. 17 - VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

(c.d. ASSEMBLEA DEL COMUNE E DEL POPOLO)

La Presidenza dell'Assemblea è attribuita al Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, al Vicepresidente (entrambi hanno diritto di voto in quanto soci).

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 39 presente statuto.

L'Assemblea degli associati si può riunire anche in video-conferenza.

ART. 18 - PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 19 - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (c.d. CONSIGLIO DI CREDENZA)

19.1 L'Assemblea elegge la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo così come specificato dagli art. 21 e 22 del presente Statuto, tra questi la Famiglia del Podestà ed i rappresentanti del Popolo della Corsa all'Anello.

19.2 Possono essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano nel pieno possesso dei diritti civili in conformità alle vigenti normative e siano soci dell'Associazione.

19.3 I requisiti per la candidatura alla Famiglia del Podestà ritenuti specifici e necessari, a pena di inammissibilità, sono la presentazione di:

1) una lista di sostegno sottoscritta da parte di almeno 30 (trenta) soci delle Associazioni dei tre Terzieri (di cui almeno tre firme per ciascun terziera e almeno due di queste ultime siano di membri dei rispettivi comitati direttivi in carica) delle associazioni socie (Terzieri). Ciascun socio delle associazioni socie (terzieri) può sottoscrivere più di una lista di sostegno.

2) una lista unitaria recante i nomi dei 9 (nove) membri candidati, che sottoscrivono, (intesi quale della famiglia del Podestà); questi si presentano in una compagine che condivide metodi, finalità e scopi;

3) un programma con gli obiettivi e le linee guida della gestione triennale che intende intraprendere. Tale programma dovrà essere altresì sottoscritto dai nove candidati.

19.4 E' data facoltà ai candidati, sotto forma di squadra/compagine, di effettuare delle audizioni presso i Comitati dei Terzieri per illustrare i propri programmi condivisi.

E' compito del Collegio dei Probiviri sovrintendere alle operazioni elettorali nonché verificare la correttezza e la conformità delle candidature.

19.5 La data dell'Assemblea della Famiglia del Podestà ossia dei nove membri del consiglio direttivo non potrà mai essere successiva alla data del 31 ottobre dell'anno di scadenza del mandato triennale del precedente direttivo. Ciò si rende necessario per il funzionale insediamento della nuova Presidenza e del nuovo Consiglio Direttivo, nonché per i conseguenti passaggi di consegna da parte del direttivo uscente, che si obbliga a garantire tale adempimento con ogni consentita celerità, ai nuovi membri.

19.6 Il voto per l'elezione dei diciotto membri del consiglio direttivo è segreto e vengono poste ad unica votazione le liste dei candidati pervenute, risulta eletta la lista che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità tra le maggiori liste votate, viene eseguita una successiva votazione solo tra queste ultime. In caso di unica lista di candidati la medesima potrà essere eletta.

19.7 Altresì sono sottoposti a votazione i soci candidati per il ruolo di 3 (tre) membri rappresentanti il Popolo della Corsa all'Anello in seno al Consiglio direttivo.

19.8 Le specifiche delle modalità di voto, elezione, candidature e presentazione delle liste verranno individuate da apposito regolamento.

ART. 20 - PRESIDENZA DELL'ASSOCIAZIONE - FUNZIONI

20.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed allo stesso sono attribuiti i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto. Spetta al Presidente di coordinare e dirigere le attività dell'Associazione nonché di Presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Il Presidente altresì cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese Pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

20.2 La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'ambito dell'Associazione o degli enti associati o degli organi politici locali (Comune, Provincia e Regione). Il mandato ha la durata di tre anni. Un Presidente può restare in carica per più mandati consecutivi. La carica è gratuita ed è vietato il riconoscimento di compensi o indennità.


20.3 L'Associazione potrà operare la richiesta per il riconoscimento della personalità giuridica mediante le procedure di legge.

20.4 In relazione ai casi d'urgenza (ossia dimissioni di uno o più segretari in prossimità o durante gli eventi e le manifestazioni) il Presidente, ai fini di assicurare il funzionamento dell'Associazione e il corretto svolgimento delle manifestazioni può procedere alla nomina di uno o più segretari nei casi di dimissioni e/o indisponibilità fisica degli stessi mediante conferimento di incarichi ad interim della durata strettamente necessaria al fine specifico per poi procedere alla nuova nomina mediante elezione da sottoporre all'Assemblea. Tali provvedimenti vengono assunti di concerto con il Consiglio Direttivo.

ART. 21 - CONSIGLIO DIRETTIVO C.D. DI CREDENZA

21.1 Il Consiglio Direttivo c.d. di Consiglio di Credenza è l'organo collegiale di amministrazione, indirizzo e gestione dell'Associazione ed è composto da 18 membri, di cui la maggioranza, nel rispetto dei commi 1,2 e 5 dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore, eletti dall'Assemblea con le modalità previste dallo Statuto.

Sono di competenza dello stesso:

- 
- la predisposizione e l'attuazione degli atti di indirizzo della politica associativa dell'Associazione;
 - la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali delle attività dell'Associazione e le date degli eventi;
 - la redazione in sinergia con i segretari proponenti del programma delle manifestazioni annuali;
 - l'approvazione circa la sottoscrizione di convenzioni e/o contratti con soggetti terzi;
 - la nomina dei componenti della Commissione Storico scientifica disciplinata all'Art. 27;

21.2 Il mandato del Consiglio Direttivo coincide con il mandato del Presidente; successivamente alla scadenza del mandato, il Consiglio resta in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo per il disbrigo degli affari correnti assicurando il passaggio di consegne ai nuovi membri.



ART. 22 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO C.D. DI CREDENZA

22.1 Il Consiglio Direttivo è composto, nel rispetto dei commi 1,2 e 5 del Codice del Terzo Settore, da 18 (diciotto) membri di cui 12 (dodici) eletti e 6 (sei) (Capo Priori e Priori) rappresentanti dei Terzieri; vi sono altresì due ulteriori membri di rappresentanza con funzione esclusivamente consultiva (Comune di Narni e Parrocchia san Giovenale). Nel dettaglio i membri del Consiglio Direttivo sono:

- Presidente (carica elettiva);

- Responsabile contabilità e finanza (carica elettiva);
- Responsabile amministrazione e contratti (carica elettiva);
- Responsabile delle pubbliche relazioni (carica elettiva);
- Responsabile amministrazione e contratti (carica elettiva);
- Responsabile coreografia ambiente, rievocazioni e cortei (carica elettiva);
- Responsabile spettacoli, mostre ed eventi culturali (carica elettiva);
- Responsabile attività equestri (carica elettiva);
- Responsabile infrastrutture e tutela dei cavalli (carica elettiva);
- 6 (sei) Capo Priori e Priori in carica delle tre Associazioni dei Terzieri;
- 3 (tre) membri rappresentanti del Popolo eletti tra i soci (e che possano equamente rappresentare le tre parti in cui è suddiviso il territorio di Narni); anche tali membri sono cariche elette dall'assemblea dietro relativa candidatura
- Comune di Narni, in persona del Sindaco, con facoltà di delega (partecipa con solo potere consultivo di rappresentanza);
- Ente Parrocchia dei Santi Giovanale e Cassio nella Cattedrale di Narni, in persona del Parroco pro-tempore, con facoltà di delega (partecipa con solo potere consultivo di rappresentanza);

22.2 Il Consiglio Direttivo elegge uno o al massimo due membri quale/i vice presidente/i dell'Associazione tra i restanti otto membri (escluso il Presidente eletto quale capolista) costituenti la Famiglia del Podestà, già eletti dall'Assemblea.

22.3 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno: entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 23 - NOMINA INCARICHI DEGLI OTTO RESPONSABILI COMPONENTI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO c.d. CONSIGLIO DI CREDENZA

23.1 La nomina dei singoli incarichi del Responsabile contabilità e finanza, del Responsabile amministrazione e contratti, del Responsabile delle Pubbliche Relazioni, del Responsabile coreografia ambiente, rievocazioni e cortei, del Responsabile spettacoli, mostre ed eventi culturali nonché del Responsabile attività equestri, del Responsabile logistica, organizzazione e sicurezza nonché del Responsabile infrastrutture e tutela dei cavalli spetta al Presidente subito

dopo la proclamazione di elezione della lista degli otto soci eletti oltre il Presidente stesso.

23.2 In caso di cessazione della carica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 comma 4, per qualunque motivo, da parte di un Responsabile nominato del Consiglio Direttivo, dovrà essere proposto dal Presidente uno o più nuovi membri da sottoporre all'elezione da parte dell'Assemblea.

ART. 24 - RIUNIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CREDENZA

24.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente dell'Associazione lo reputi necessario, ovvero da almeno tre dei suoi membri componenti.

24.2 Tra la convocazione e la data della riunione devono intercorrere almeno 5 (cinque) giorni. Per straordinarie motivate ragioni di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni.

La convocazione deve essere inviata a mezzo PEC o raccomandata e contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Non è ammessa la partecipazione o il voto per delega.

24.3 Il Sindaco del Comune di Narni che partecipa al Consiglio Direttivo esclusivamente con funzioni consultative e rappresentative come indicato all'art. 22 c.1 del presente Statuto, può incaricare in via temporanea o permanente un componente della Giunta (Assessore e/o Consigliere Comunale) con Delega alla Corsa all'Anello a partecipare, con le medesime funzioni consultative e rappresentative, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 25 - COSTITUZIONE E VOTAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO c.d. DI CREDENZA

25.1 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti la metà più uno dei propri componenti (almeno 10 dieci membri). Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal/i Vicepresidente/i.

25.2 Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei votanti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente (voto doppio) o, in sua assenza, di colui che presiede il Consiglio Direttivo. Può essere redatto e approvato dall'Associazione un Regolamento per il funzionamento specifico del Consiglio Direttivo.

ART. 26 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO C.D. DI CREDENZA

Salvo quanto previsto dalla legge, il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria amministrazione dell'Associazione.

ART. 27 - COMMISSIONE STORICO SCIENTIFICA - DEFINIZIONE

27.1 La Commissione storico-scientifica è un organo consultivo di carattere scientifico istituito a supporto delle attività dell'Associazione.

27.2 In forza della Legge n°152/2024, la Commissione storico-scientifica dell'Associazione è costituita da un gruppo di esperti medievalisti, storici e/o studiosi di riferimento (almeno nel numero di tre componenti), di riconosciuto valore. La Commissione valuta l'accuratezza storica e la conformità delle iniziative di rievocazione, assicurando che gli eventi, i costumi, le ricostruzioni e le conoscenze siano il più possibile fedeli alle fonti del periodo rappresentato fornendo solidi indirizzi e principi guida per la crescita culturale, storica, filologica e qualitativa della manifestazione

27.3 La Commissione è uno strumento scientifico dell'Associazione così come riconosciuto dalle vigenti leggi in tema di rievocazioni storiche intese come patrimonio immateriale;

ART. 28 – COMMISSIONE STORICO SCIENTIFICA - NOMINA E FUNZIONI

28.1 La Commissione storico-scientifica, è composta da un minimo di tre membri ognuno per i propri ambiti di competenza.

28.2 I membri vengono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e dei Segretari coreografici e degli eventi culturali, immediatamente dopo l'insediamento del medesimo. La Commissione dura in carica 3 (tre) anni analogamente a tutti gli organi dell'Associazione. I componenti della Commissione Storico Scientifica non percepiscono remunerazione economica.

28.3 Gli scopi e le finalità della Commissione sono i seguenti:

- a) Valutazione dell'attendibilità storica, attraverso l'esame delle proposte di rievocazione mediante verifica della coerenza e dell'accuratezza rispetto a documenti, reperti archeologici e altre fonti storiche locali e nazionali.
- b) Valutazione della conformità, di tutti i beni materiali prodotti dalle varie realtà della manifestazione (ad esempio costumi, armature, allestimenti e rappresentazioni) in relazione all'epoca di riferimento.
- c) Promozione della didattica e delle iniziative con finalità educative quali i laboratori e i seminari il tutto volto alla creazione di specifiche funzioni formative (Università dei Rievocatori), avendo quale obiettivo di trasformare la rievocazione in uno strumento concreto apprendimento della storia, mediante una forma di alternativa, concreta e coinvolgente, e stimolando l'intelligenza visiva.

d) Supporto tecnico scientifico nella valutazione di modifiche, integrazioni e migliorie ai regolamenti coreografici ed alle rievocazioni in genere.

e) Valutazione e consulenza nell'individuazione, su proposta del Presidente, o di un rappresentante da lui nominato (così come previsto dallo specifico Regolamento Coreografico) dei soggetti aventi le caratteristiche professionali per svolgere il ruolo di membri componenti le giurie dei vari premi (Bravio, Musicisti, etc...).

ART. 29 - REGOLAMENTI

29.1 Spetta al Consiglio Direttivo, anche su proposta delle riunioni di settore (composte per prassi dal Segretario di riferimento e dai delegati rappresentanti dei comitati tre Terzieri che rappresentano i vari settori), la predisposizione dei Regolamenti esecutivi e/o loro modifiche per il funzionamento dell'Associazione in tutte le sue articolazioni operative, consultive, tecniche e scientifiche.

29.2 I Regolamenti nonché le successive modifiche entrano in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea.

29.3 In caso di straordinaria urgenza, il Consiglio può, all'unanimità dei presenti e purché l'oggetto sia stato inserito nell'Ordine del giorno della convocazione, votare modifiche ai Regolamenti che entrano in vigore immediatamente e permangono vigenti fino alla successiva approvazione/ratifica dell'Assemblea.

29.4 Tutti i regolamenti in essere approvati secondo le modalità statutarie dall'Associazione Corsa all'Anello in data antecedente alla presente modifica statutaria si intendono confermati.

ART. 30 - BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

30.1 Il Consiglio Direttivo approva le proposte di bilancio consuntivo dell'Associazione entro il 31 marzo di ciascun anno solare; tale atto è predisposto dai segretari amministrativi (Camerario e Camerlengo).

30.2 Il Consiglio Direttivo approva altresì la proposta di bilancio preventivo entro il 31 gennaio di ciascun anno solare; tale atto è predisposto dai segretari amministrativi di cui il Camerario assume l'incarico di Tesoriere dell'Associazione.

30.3 La proposta di bilancio preventivo con la relazione del Consiglio Direttivo e la proposta di bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio Direttivo dovranno poi essere sottoposte all'approvazione per legge riservata all'Assemblea dei Soci.

30.4 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da quote associative, contributi

pubblici e privati, donazioni, lasciti, entrate derivanti da attività istituzionali e connesse. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione. L'Associazione redige il bilancio annuale, approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se ricorrono i presupposti di legge, l'Associazione redige anche il bilancio sociale e lo deposita al RUNTS.

ART. 31 - RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 32 - ORGANO DI CONTROLLO

32.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 24.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, co. 7 del CTS.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 33 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

33.1 Il Collegio dei Probiviri ed è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei Soci previo consultazione con il Sindaco pro-tempore del Comune di Narni e l'Ente Ecclesiastico Parrocchia.

33.2 Possono essere candidati alla nomina di probiviri solo coloro che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e diano garanzia di correttezza ed imparzialità.

33.3 Essi rimangono in carica tre anni e non possono avere incarichi all'interno degli organismi dell'Associazione e degli enti associati ed operano in completa autonomia senza vincolo di subordinazione rispetto al soggetto che li ha nominati.

33.4 In caso di cessazione, per qualunque motivo, della carica di membro del Collegio dei Probiviri, il componente subentrante dovrà essere eletto sempre dall'Assemblea dei Soci che aveva eletto il componente cessato.

ART. 34 - FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

34.1 Il Collegio dei Probiviri, nella prima seduta, elegge Presidente e vicepresidente; il compito di Segretario verbalizzante è svolto dal membro più giovane. I membri del Collegio dei Probiviri possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e possono prendere la parola qualora ritengano si prospettino violazioni alle norme di legge, statutarie o regolamentari; pertanto il Collegio viene sempre invitato alle varie sedute dei due organi dell'Associazione.

34.2 Il Collegio dei Probiviri svolge funzioni di controllo conseguenti a violazioni dello Statuto o dei Regolamenti Interni da parte del Consiglio di Credenza e di qualsiasi socio. Il Collegio dei Probiviri può essere convocato ogni qualvolta uno dei suoi componenti lo ritenga opportuno.

ART. 35 - RICORSO AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

35.1 Ogni socio o rappresentante del Consiglio Direttivo può segnalare al Collegio dei Probiviri, mediante nota sottoscritta, atti o provvedimenti che ritenga comportino una violazione di legge, dello Statuto o dei Regolamenti interni da parte del Consiglio Direttivo o di qualsiasi altro socio.

35.2 Qualora il Collegio dei Probiviri ravvisi una violazione della legge, dello Statuto o dei Regolamenti Interni, rimette la decisione all'Assemblea che provvede a maggioranza dei presenti e con i quorum costitutivi di legge.

35.3 In caso di grave mancanza di uno o più membri del Consiglio Direttivo o di tutto il Consiglio, il Collegio dei Probiviri può proporre all'Assemblea la sospensione e/o la decadenza di uno o più membri nonché la cessazione dai poteri dell'intero Consiglio Direttivo.

35.4 Qualora ricorrano i presupposti per gli interventi sopra indicati, i Probiviri provvedono a convocare l'Assemblea per adottare i provvedimenti necessari entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

ART. 36 - IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

36.1 L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso.

36.2 Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro 120 giorni

dalla chiusura dell'esercizio.

36.3 Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

36.4 Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale – secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

ART. 37 - LIBRI SOCIALI

37.1 L'Associazione assicura la tenuta dei seguenti libri (anche mediante conservazione in formato digitale):

- libro degli associati;
- registro dei soci volontari (che sono previsti dall'art. 5)
- libro dei verbali dell'Assemblea dei soci;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo o c.d. di Credenza;
- libro dei verbali dell'Organo di controllo (Collegio dei Probiviri).

37.2 Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione. I libri dell'Associazione sono consultabili all'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 38 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

38.1 Salve le materie inderogabili per legge, le controversie coinvolgenti l'Associazione e i Terzieri e quelle tra Terzieri sono compromesse ad un Collegio Arbitrale, istituito presso l'Associazione.

ART. 39 – SCIoglimento

39.1 L'Associazione ha durata illimitata e si scioglie solamente nei casi previsti per legge. Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole dei 3/4 (trequarti) dei soci ai sensi dell'art. 21 del codice del Codice Civile.

ART. 40 – LIQUIDAZIONE

40.1 In caso di scioglimento, alla liquidazione del patrimonio provvedono uno o più Liquidatori nominato dall'Assemblea.


Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del Codice del Terzo Settore.

ART. 41 - NORME TRANSITORIE E DI CHIUSURA

41.1 Il presente Statuto entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione. Sono comunque salve le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi nazionali e regionali. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del D.Lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

ART. 42 - NORMA TRANSITORIA SPECIALE

42.1 Gli organi attuali dell'Associazione, eletti il 11.01.2025, restano in carica fino alla loro naturale scadenza triennale.

Il Presidente
DORIS JARDINI


Il Segretario
LAURA FRANCESCHI
